

Sergio Profeti

Uno per uno gli articoli del Regolamento del Palio

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 10

Ferma restando l'autonomia delle Contrade, è ammessa, in via eccezionale, la nomina di un Commissario incaricato della ricostituzione del Seggio e della temporanea reggenza, nei soli casi seguenti:

- a) quando venga a mancare il Seggio e agli appartenenti alla Contrada, malgrado i formali inviti scritti del Comune, da affiggersi presso la sede per tre volte di seguito e per dieci giorni ciascuno, non riesca possibile la ricostituzione, e gli appartenenti stessi invocino tale provvedimento, o con la loro inerzia lo rendano indispensabile;*
- b) quando si verifichi da parte della Contrada una assoluta e ingiustificata inattività che si prolunghi per almeno un triennio, così che il Seggio in carica debba considerarsi decaduto.*

Nei casi sopra previsti, il Magistrato delle Contrade è chiamato ad esprimere parere sulla necessità del provvedimento.

La nomina del Commissario, da scegliersi fra persone esperte di vita contradaiola, su una terna di nomi proposti dal Magistrato delle Contrade, è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

La gestione straordinaria non può superare la durata di tre mesi. Qualora entro tale periodo il Seggio non sia stato ricostituito e la situazione permanga invariata, si procederà alla nomina di un altro Commissario, rinnovando la procedura sopra stabilita.



L'Articolo si pone nella realtà attuale come un oggetto stonato in un quadro di rilevanti messaggi, risultando praticamente impossibile una sua applicazione; l'estinzione dell'Ente Contrada, prevista tra le righe della norma, è assolutamente impensabile ai giorni nostri.

Più dell'abolizione, l'articolo merita una riscrittura generale, là dove, partendo dai concetti fondamentali dell'autonomia delle Contrade, il Comune di Siena deve abdicare sulle procedure dei contenuti dell'articolo.

Non ha senso, a nostro parere, tenere in vita un articolo che non potrà mai essere applicato, se non verrà demandata al Magistrato delle Contrade ogni azione tesa ad intromettersi nella vita rionale. Su queste basi la riscrittura completa dell'articolo è l'unica via da intraprendere, per rendere confacente l'intero Regolamento del Palio ai tempi che sta vivendo nel quotidiano.

Nella sua Relazione a stampa¹, lo stesso legislatore del 1949 tesse ad evidenziare che si trattava di “*eventualità che difficilmente [verrà] a verificarsi*” a conferma, alla luce di una lettura odierna, della sua inutilità.

Il passaggio al Magistrato delle Contrade, per gli opportuni provvedimenti previsti dall’articolo, verrebbe a intensificare il rapporto Comune-Contrade e a bilanciare i campi di azione di ciascuno dei due Enti, come è già accaduto nel 1998².

A livello storico, le particolarità dell’articolo, pur non essendo numerose, risultando importanti.

La nascita dell’articolo è ovviamente quella del 1949 e non ha mai subito variazioni nelle varie rivisitazioni; trae sostanza da alcune delibere del periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale³

I problemi legati alle questioni finanziarie, in primo luogo per il rinnovo dei costumi del 1904, oltre a quelle direttamente legate ai “disordini” delle elezioni⁴, e che portarono alla nascita dell’articolo 9 bis del Regolamento 1906⁵, risultano come base per l’intervento del Comune nel designare il Commissario.

Anche in tempi immediatamente post-guerra si è provveduto alla nomina di un Commissario, ma senza l’intervento diretto della Amministrazione comunale, come era avvenuto in precedenza.

Articolo 11

Il Comune, in tutti quei rapporti che riguardano collettivamente le Contrade, corrisponde con esse a mezzo del loro Magistrato.

Però per questioni urgenti riguardanti lo svolgimento del Palio, l’Autorità Comunale può indire riunioni alle quali debbono partecipare, insieme, Priori e Capitani.

¹ Cfr. *Relazione della Commissione per il Regolamento del Palio e Deliberazione del Consiglio Comunale*, Siena, 1949, p. 8.

² Cfr. delibera della Giunta Comunale n. 721 del 24 giugno 1998 e, successivamente, delibera della Giunta Comunale n. 431 dell’11 giugno 1999, in merito ai conflitti tra Chiocciola e Tartuca.

³ Cfr., ad esempio e per tutte, delibera della Giunta Municipale del 3 maggio 1907.

⁴ Su questo aspetto, in più di un’occasione era intervenuto con tanto di processo penale, la Delegazione di Governo, l’odierna Pretura. Per tutte cfr., ad esempio, il processo n. 255 del 1842 che si trova in Archivio di Stato di Siena (ASS), Governo di Siena, 879, che riguarda “inconvenienti” sorti in occasione delle elezioni.

⁵ Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 952 del 13 agosto 1919. L’articolo 9 bis verrà esaminato nel commento all’Articolo 15.



Si tratta di uno dei pochi articoli del Regolamento che, oltre a non essere oggetto di modifiche, presenta una scarna prospettiva di storicità.

Il primo comma è pressoché identico all'art. 8 del Regolamento 1906⁶; il secondo è stato inserito nella revisione del 1949, ma trae origine dallo stesso Regolamento 1906 e specificatamente dal co. 2 dell'art. 11⁷

Non c'è altro da sottolineare per riferimenti storici ai precedenti secoli, in quanto il Magistrato delle Contrade è nato solo il 10 marzo 1895.

Articolo 12

E' dovere di ogni Contrada notificare con lettera ufficiale al Comune la formazione del proprio Seggio, indicando il cognome, nome e la residenza di ciascuno dei membri che lo compongono, nonché la carica rispettivamente coperta.

La comunicazione deve essere fatta volta a volta che si proceda alla ricostituzione totale, o a parziali cambiamenti, ma in ogni modo, entro il 31 maggio di ciascun anno deve essere rimesso un completo elenco, aggiornato a tale data.

La rappresentanza della Contrada nei confronti del Comune non può essere esercitata ove manchino le comunicazioni sopra prescritte.



⁶ Il Comune in tutti quei rapporti che riguardano collettivamente le Contrade potrà corrispondere con esse a mezzo del loro Magistrato.

⁷ Cfr. ivi l'Articolo 13.

L'Articolo, che non necessita di ritocchi normativi, si presta per un'accurata pagina di storia. Tante, infatti, sono le risposdenze scoperte nell'analisi del passato che hanno portato all'attuale struttura dell'articolo.

Una prima curiosità nella versione 1949 rispetto a quella del 1981, arrivata ai giorni attuali, è che nel comma 1 il periodo, nel 1949, terminava con *“rispettivamente ricoperta”*, mentre dal 1981 ad oggi con *“rispettivamente coperta”*⁸.

Nel Regolamento 1906 l'articolo di riferimento era il 9^o; l'aggiunta all'articolo, stabilita nel 1910¹⁰, è inglobato, come vedremo più avanti, nell'articolo 17.

L'obbligo per le Contrade di comunicare la propria struttura amministrativa ha radici ottocentesche, con scopi opposti a quelli attuali. Oggi possiamo sostenere che la comunicazione serva per la conoscenza dei dirigenti di Contrada nelle varie cariche ricoperte; nell'Ottocento, al contrario, la norma riguardava il controllo che il potere governativo esercitava sulla rappresentanza delle Contrade, i cui nominativi venivano, come i componenti la comparsa in Piazza e gli stessi fantini, di volta in volta approvati prima dell'effettuazione della corsa.

Nei Regolamenti emessi, e precedenti al 1906, l'obbligo di comunicare i nominativi dirigenziali non esisteva. Esistevano, al contrario, specifiche circolari inoltrate dall'Amministrazione civica, o comunale.

La prima di queste venne formulata dopo il Palio di Provenzano del 1833¹¹, mentre nel 1856 si faceva esplicita richiesta di produrre addirittura il

⁸ Non si può parlare di vera modifica, ma di semplice correzione. Per maggiore approfondimenti al riguardo, si rimanda all'analisi fatta per l'Articolo 16.

⁹ *Ogni anno e non più tardi del mese di maggio ciascuna Contrada, con lettera ufficiale parteciperà al Municipio la formazione della propria Sedia o Consiglio Direttivo, specificando i nomi delle persone aventi carica in esso compreso il Capitano. Lo scopo di questa partecipazione è quello di porre l'Amministrazione in grado di conoscere la legittima rappresentanza delle singole Contrade, e della approvazione della persona che riveste in esse la qualità di Capitano. // A questo proposito l'Autorità Municipale, quando non intenda approvare il soggetto proposto, ne darà comunicazione, scritta senza motivazioni, alla Contrada interessata la quale senz'altro dovrà sostituirlo e domandarne di nuovo l'approvazione all'autorità Comunale medesima. // Quando la disapprovazione cadesse su due soggetti di seguito la Contrada sospenderà, per quella corsa, l'elezione del Capitano le cui mansioni passeranno al Priore o ad un rappresentante legale di esso.*

¹⁰ Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 689 dell'8 agosto 1910.

¹¹ All'oggetto di portare ogni possibile regolarità nell'andamento di tutto quello che vi è di rapporto fra la Civica Comunità e le Contrade della nostra Città, si fa indispensabile il conoscere in quest'Ufficio Comunitativo il nome degli Individui, i quali sono investiti delle principali cariche,

“processo verbale” dell’adunanza di nomina degli incarichi in ciascuna Contrada¹².

Tutto serviva per inoltrare il relativo dossier alla Delegazione di Governo, da cui arrivavano anche bocciature per i nomi dei Capitani, o fantini dal prendere parte alla imminente corsa.

E’ interessante, comunque, che il lettore riunisca i commenti storici di questo Articolo con quelli successivi e relativi all’approvazione del Capitano¹³ per meglio approfondire gli sviluppi connessi alla nascita dell’attuale normativa.

Così facendo, si potranno distinguere le fasi storiche e sociali che un “gioco” così popolare ha dovuto superare nell’adattarsi al periodo sociale interessato.

Proprio la complessità delle norme, che compongono il tessuto del Regolamento e la loro intersecazione con la storia del passato, costituiscono le basi per un futuro saldo e sempre più vincolato all’unicità che rappresenta il Palio.

Articolo 13

L'Amministrazione Comunale riconosce nel Priore il Capo ed il legittimo rappresentante della Contrada e corrisponde quindi con esso per tutto

che rappresentano le Contrade medesime. Quindi è con l'invitare il Corpo di codesta Contrada a partecipare sollecitamente per mezzo del suo Cancelliere i nomi degli attuali Priore, Vicario e Capitano. Le invito pure a rinnovare una tale partecipazione tutte le volte che a forma delle sue Costituzioni si venga regolarmente alla conferma, o alla nuova elezione di tali cariche.

¹² A tal scopo cfr. per tutti, ad esempio, la circolare che si trova in ACS nel fascicolo del corrispondente Palio, e, in particolare, la n. 218 del 3 maggio 1856: *Avvicinandosi l'epoca nella quale devesi da codesta, e dalle altre Contrade della Città, procedere alla elezione del Capitano e degli altri Ufficiali, valendomi delle facoltà che mi competono, invito V.S. Molto Onoranda a fare in modo che la relativa Consiliare Adunanza avvenga nel giorno destinato; e che sia tenuta con intervento delle sole persone le quali hanno diritto di prendervi parte a forma delle Costituzioni rispettive, con tutta quiete, e con tutta regolarità: e la invito del pari a rimettermi subito copia autentica ed integrale del relativo Processo verbale da Lei vidimata, insieme alla Nota di tutti gli Ufficiali della Contrada; avvertendola che in quell'Adunanza, oltre alla nomina o conferma, quando siavi luogo, degli Ufficiali stessi, dave deliberarsi se la Contrada debba o non debba prender parte alle Corse ordinarie del Luglio e dell'Agosto. // E nella fiducia che V.S. Molto Onoranda vorrà uniformarsi a queste istruzioni dirette a tutelare il buon'ordine, ed il decoro del Corpo Morale da Lei rappresentato, e delle quali si compiacerà darmi riscontro, passo a segnarmi con perfetta stima.*

¹³ Cfr. ivi l'articolo 14.

quanto possa riguardare la Contrada medesima, salvo il disposto dell'Art. 11 per gli affari di interesse collettivo.

Pur tuttavia corrisponde direttamente col Capitano per ciò che concerne le operazioni tutte riferentesi allo svolgimento di ogni Palio.



Come i due precedenti, anche questo Articolo, rimasto inalterato dal 1949, non necessita di variazioni.

L'articolo trae origine dall'articolo 11¹⁴ del Regolamento del 1906, e, come abbiamo visto in precedenza, il secondo comma è andato ad integrare l'attuale articolo 11¹⁵.

Con specifici atti di Giunta¹⁶ si impose ai Capitani, non presenti alle adunanze, l'obbligo di farsi sostituire solo dai Priori; concetto ribadito nel luglio 1905 con apposita circolare¹⁷, prima dell'elaborazione del Regolamento 1906¹⁸.

L'Articolo, alla lettera, dovrebbe oggi trovare piena attuabilità proprio in occasione delle apposite convocazioni delle riunioni, alle quali devono partecipare o i Capitani o i rispettivi Priori; le uniche figure legittimate ad assumere decisioni in nome, e per conto, della propria Contrada.

¹⁴ *La Rappresentanza Comunale convocherà i Capitani direttamente nel caso delle Corse ordinarie del Palio del Luglio e dell'Agosto per tutte le funzioni che vi si riferiscono. Interrogherà invece i Priori sulle proposte di corse straordinarie o per ragioni che esorbitino dalle norme ordinarie delle corse. // All'occorrenza potranno essere simultaneamente convocati i Priori e i Capitani.*

¹⁵ Cfr. ivi il commento all'Articolo 11.

¹⁶ Cfr. delibere della Giunta Municipale del 19 agosto 1901 e del 26 aprile 1902.

¹⁷ Cfr. circolare del 15 luglio 1905: *Si raccomanda che per le deliberazioni della Giunta Municipale in data 19 agosto 1901 e 26 aprile 1902, i Capitani devono di regola intervenire personalmente a rappresentare la rispettiva Contrada, che non possono farsi sostituire che dal Priore o dal Vicario della Contrada stessa. In via eccezionale e con mandato speciale e transitorio i Capitani possono designare una persona di loro fiducia per le sole operazioni seguenti: a) l'estrazione delle Contrade; b) assegnazione dei cavalli; c) presentazione dei fantini.*

¹⁸ Il Regolamento del 1906 venne approvato dalla Giunta Municipale il 18 ottobre 1906 ed entrò, ovviamente, in vigore con il Palio di Provenzano 1907.

Articolo 14

Entro il mese di maggio di ogni anno le Contrade debbono notificare all'Autorità Comunale, con lettera ufficiale, la nomina del Capitano, per l'approvazione.

Decorso tale termine senza che abbia luogo la notifica, o quando la nomina non venga approvata, le funzioni del Capitano restano attribuite al Priore. Per giustificato motivo sono ammessi cambiamenti nella persona del Capitano, o di quella che è investita di tali funzioni, purché notificati nella forma suindicata non oltre il dodicesimo giorno prima della assegnazione dei cavalli.

L'Autorità Comunale, quando riscontri sussistere nella persona nominata alcuno dei casi di ineleggibilità, di cui all'Art. 15, ne rende edotta, entro 15 giorni, la Contrada, specificando i ravvisati motivi di ineleggibilità e la invita a provvedere alla sostituzione.

Il Capitano entra in carica solo dopo l'approvazione della Autorità Comunale.

In caso di vacanza, le funzioni di Capitano vengono assunte personalmente dal Priore o in sua assenza dal Vicario.

Il Priore, pur essendo in carica il Capitano, può in ogni caso assumere le funzioni per singoli atti, operazioni, o adunanze.



L'Articolo, dal 1949, ha conservato quasi intatta la sua struttura normativa; l'unica eccezione riguarda la "leggera" modifica del 1985¹⁹ là dove si è sostituito il termine "Comune" con "Autorità Comunale", figura che l'articolo 103, co. 1, identifica con il Sindaco²⁰.

¹⁹ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 426 del 23 maggio 1985.

²⁰ La modifica si attuò in Commissione dietro indicazione dell'allora Segretario Generale, Giuseppe Cerruti; secondo il quale per "Comune" doveva intendersi il Consiglio comunale. A tal riguardo, è opportuno segnalare che tale precisazione non ha poi trovato spazio nel Regolamento in quanto doveva essere inserito apposito riferimento nell'art. 103.

Nella versione attuale c'è da osservare, mettendo in correlazione questo Articolo con il successivo 17, che mentre nell'attuale 14 al comma 1 è specificato che la comunicazione delle Contrade per il nome del Capitano deve avvenire entro il mese di maggio, nell'articolo 17, invece, si specifica che l'approvazione del nome del Capitano, da parte di Palazzo, debba avvenire *“non meno di 10 giorni prima dell'assegnazione dei cavalli”*. Ritocchi, per uniformare queste scadenze, appaiono opportuni.

L'articolo si riallaccia, nel Regolamento 1906, all'art. 9, da cui, come abbiamo visto in precedenza, è nato anche l'attuale articolo 12²¹.

Il legislatore del 1949, compiendo un ottimo lavoro, ha suddiviso le competenze rilevate nell'art. 9 del 1906 in vari articoli per scandire, come si rileva dalla stessa Relazione²², *“i termini per la nomina, quelli per l'approvazione Comunale, i casi di ineleggibilità e la procedura per gli eventuali ricorsi”*.

E' interessante evidenziare che, mentre nel 1906 la bocciatura del nome del Capitano non obbligava a fornire motivazioni, nel 1949 si è fatto obbligo al Comune di specificare *“i ravvisati motivi di ineleggibilità”*. Questa modifica faceva parte del pacchetto dei ritocchi proposti dal Consigliere Lenzi il quale, nella seduta consiliare, ebbe a sottolineare che il Comune doveva avere, sulla nomina del Capitano, solo un controllo di legittimità e non di merito²³.

Articolo 15

Non sono eleggibili alla carica di Capitano:

- a. coloro che non abbiano compiuto la maggiore età;*
- b. gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento;*
- c. coloro che abbiano riportato condanna per reato comune, non colposo.*

Quando si verificano i casi di ineleggibilità previsti dalla lettera b) oppure la condanna come detto alla lettera c) dopo l'elezione, il Capitano decade dalla carica.



²¹ Cfr. ivi anche la nota 9 dove è riportato l'articolo 9 del Regolamento 1906.

²² Cfr. *Relazione*, cit., p. 9

²³ Cfr. la delibera del Consiglio comunale n. 14 del 5 febbraio 1949.

L'Articolo nasce nel 1919, alla vigilia del Palio di agosto, e viene inserito nel Regolamento 1906 come articolo 9 bis²⁴. Nella lettura di questa nota si riscontrano cronologicamente tutti i veti atti ad invalidare la nomina a Capitano.

Dal 1919 alla modifica del 1985 si registrano sostanziali interventi normativi in tutta la struttura dell'articolo, proprio in relazione al periodo sociale a cui hanno fatto riferimento.

L'introduzione delle proibizioni del 1919 potrebbe far pensare, visto il periodo sociale dell'immediato dopo-guerra, ad un giro di vite da parte del potere non solo cittadino. Non è stato così.

L'inserimento fu dovuto ad una specifica richiesta del Priori²⁵ a cui la Giunta Municipale dette ascolto non modificando neppure una virgola della scaletta che sarebbe servita per bocciare la nomina del Capitano.

Sicuramente, si voleva riportare questo ruolo, come del resto avvenne nell'intervallo tra le due guerre, ad un indirizzo sociale più vicino a quello nobile; sta di fatto che i paletti disegnati nel 1919 trovarono piena rispondenza nel 1949²⁶, dove i quattro punti di ineleggibilità del Capitano ne traevano origine.

²⁴ Cfr. delibera Giunta Municipale n. 952 del 13 agosto 1919: Art. 9 bis: *Contro le deliberazioni di nomina a Capitano di una Contrada, tre appartenenti alla Contrada medesima potranno ricorrere, per ottenerne l'annullamento, per uno dei motivi seguenti, alla Giunta Municipale, che deciderà inappellabilmente: // A) a) se l'eletto abbia età inferiore agli anni 21; b) sia interdetto, od inabilitato; c) sia sotto processo per qualsiasi causa; d) abbia riportato condanne per qualsiasi causa; e) sia notoriamente di cattiva condotta, od oberato di debiti; f) non disponga di reddito proprio; g) si trovi in stato di fallimento; h) abbia debiti liquidi verso la Contrada, o non abbia reso il conto; i) abbia danneggiata moralmente, od economicamente la Contrada, o sia stato deplorato con regolare deliberazione per atti, o fatti inerenti alla Contrada stessa. // B) se la deliberazione di nomina sia stata presa con l'intervento di persone non aventi la capacità, od il diritto di rendere il voto, intendendosi che mancano di tale capacità, o diritto coloro che non abbiano 21 anni compiuti, gli interdetti e gli inabilitati, i non contribuenti abituali, coloro che siano stati deplorati ed infine coloro che siano congiunti, od affini fino al 4° grado civile incluso col candidato. // C) se la deliberazione di nomina resulti evidentemente presa in seguito a minacce, raggiri, od indebite pressioni*

²⁵ La lettera, che riporta il n. di protocollo 5112 del 31 luglio 1919, venne firmata da ciascun rappresentante la Contrada nei ruoli di Priore, Bilanciere, Cancelliere, Capitano e semplice Delegato.

²⁶ Art. 15 del Regolamento 1949: *Non sono eleggibili alla carica di Capitano: // a. coloro che non abbiano compiuto gli anni 21; // b. gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento; // c. coloro che abbiano riportato condanna per reato comune, non colposo, o abbiano in corso procedimenti penali per delitti comuni, non colposi punibili con la reclusione; // d. coloro che siano notoriamente di cattiva condotta. // Quando si verificano i casi di ineleggibilità previsti dalla lettera b) e d), oppure la condanna come detto alla lettera c) dopo l'elezione, il Capitano decade dalla carica; quando invece si verifichi l'imputazione di cui alla lettera c) il Capitano resta sospeso dalle sue funzioni.*

Una prima modifica dell'articolo avvenne nel 1981, allorché venne deciso di togliere dalla scalettatura dell'ineleggibilità il punto d)²⁷ e la sua cancellazione richiamata nel successivo comma.

L'abolizione del comma²⁸ è la prima traccia dell'equilibrio regolamentare con i tempi sociali del vissuto; quella "*cattiva condotta*", chiaramente richiamata nel 1919 al punto e), non era ritenuta più adeguata per impedire la nomina a Capitano.

Altra modifica, da considerarsi al pari dei tempi sociali, riguarda il primo comma, là dove "*coloro che non abbiano compiuto gli anni 21*" è stato trasformato in "*coloro che non abbiano compiuto la maggiore età*"²⁹.

Nell'allora Commissione di revisione venne proposto³⁰ di abbassare il limite ai 18 anni³¹, ma si preferì genericamente di riferirsi alla maggiore età.

Nella stessa analisi, per non accentuare l'illegittimità della norma in considerazione delle leggi vigenti, si decise di abolire nel punto c) il riferimento ai "*procedimenti penali in corso*"³².

I riferimenti dei "ritocchi" ai punti di ineleggibilità portarono anche alla modifica dell'ultimo comma dell'articolo, in particolare per quanto si riferisce al "nuovo" punto c).

Articolo 16

Contro la nomina del Capitano da parte della Contrada è ammesso ricorso alla Giunta Municipale, entro il termine di cinque giorni dalla data della nomina stessa, tanto per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, quanto per il caso che alla votazione abbiano partecipato persone non aventi diritto al voto, o quando la nomina sia dovuta a minacce o raggiri.

Il ricorso deve essere avanzato da almeno dieci appartenenti alla Contrada aventi diritto di voto e corredato di atti, documenti, o dichiarazioni che valgano a suffragare i motivi addotti.

²⁷ Fino al 1981 il punto d) dell'articolo recitava: *coloro che siano notoriamente di cattiva condotta*.

²⁸ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 172 del 24 febbraio 1981.

²⁹ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 426 del 23 maggio 1985.

³⁰ La proposta porta la firma di Armando Santini.

³¹ In Italia la maggiore età a 18 anni è stata stabilita nel 1975 con la legge 8 marzo 1975, n. 39.

³² Cfr. delibera n. 426, cit.

La Giunta Municipale comunica il ricorso alle parti interessate, assegnando un termine per le deduzioni e decide inappellabilmente.



Questo è un Articolo che rientra nel capitolo dei “misteri palieschi” collegati al Regolamento³³.

Due sono i punti di dibattito per le modifiche: l’intervento normativo necessario per cancellare il termine “Municipale” con “Comunale”; l’esclusione della continua ingerenza del Comune nelle decisioni delle Contrade.

L’Articolo presenta, nei confronti della formulazione da parte del legislatore del 1949, un solo leggero ritocco emerso nell’edizione cartacea del 1981.

In verità si tratta di un ritocco avvolto dal mistero paliesco di Palazzo. Nel primo comma, infatti, sono state sostituite le parole “*dalla sua data*”, contenuta fino all’edizione cartacea del 1981³⁴, in “*dalla data della nomina stessa*”.

La variazione-correzione non mostra alcunché di rilevante, se non una rispondenza maggiore alla lingua italiana; ma l’attenzione è rivolta alla casualità con cui, nel periodo dal 1973 al 1981, si è arrivati a questa modifica.

Non esiste, infatti, nessun atto del Consiglio comunale, oppure della Giunta, che convalidi la variazione al comma 1, per cui si è tentati di sostenere la tesi di una specie di abuso degli uffici comunali nel correggere l’articolo.

Del resto, proprio dal 1981 il testo dell’intero Regolamento è compilato e impaginato dagli uffici comunali, per cui la variazione dell’articolo è senza dubbi opera, nascosta, di personali interpretazioni più corrette nella forma.

Va, infine, sottolineato che, sotto la presidenza della Commissione di Revisione dei Sindaci Vannini e Barni, mai l’articolo 16 è stato portato in discussione; per cui l’ipotesi sopra esposta trova sempre più concretezza ed in coerenza col motto *A Siena si fa come ci pare*.

Al di là di questo inedito appunto, la storia dell’articolo ha un preciso aggancio al Regolamento del 1906. Il riferimento è all’articolo 9 bis, inserito il giorno della tratta del Palio di agosto 1919, e di cui il legislatore del 1949 ha ricopiato tutti i concetti base.

³³ Il “mistero” si collega a quello relativo all’Articolo 12.

³⁴ Così il primo comma dell’articolo nell’edizione cartacea del 1949 e del 1972: “Contro la nomina del Capitano da parte della Contrada è ammesso ricorso alla Giunta Municipale, entro il termine di cinque giorni dalla sua data, tanto per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, quanto per il caso che alla votazione abbiano partecipato persone non aventi diritto al voto, o quando la nomina sia dovuta a minacce o raggiri.”

L'efficacia operativa di questo Articolo, come il precedente 10, deve essere "spostata" nelle competenze del Magistrato delle Contrade.

La recente situazione, creatasi con il c.d. "caso delle donne dell'Oca", può ritenersi come un vero e proprio campanello d'allarme, teso soprattutto ad escludere, nei tempi attuali, l'intromissione del Comune su problematiche di esclusiva competenza delle Contrade.

Organi di natura politico-partitica, come possono esserlo la Giunta ed il Consiglio, non posseggono le opportune conoscenze per intromettersi, nel dettaglio, in un contesto contraddaiolo, i cui confini risultano ben chiari.

Nell'Ottocento la situazione era senz'altro più snella. Il Governo centrale, oltre a prevedere sanzioni penali in occasione di banchetti tenuti all'aperto dalle Contrade, aveva l'autorità di bloccare qualsiasi nomina di persone che si presentavano con "carichi penali pendenti"³⁵.

Articolo 17

Il Capitano la cui nomina sia stata debitamente approvata, non meno di 10 giorni prima dell'assegnazione dei cavalli, ha facoltà di proporre all'Autorità Comunale due suoi Fiduciari nelle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio.

Questi Fiduciari - che non debbono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente Art. 15 - sostituiscono il Capitano, in caso di assenza o impedimento e perciò sono soggetti alla approvazione dell'Autorità Comunale, nei termini e con le forme dell'Art. 14.

La sostituzione deve avvenire però in modo che in rappresentanza della Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona.

La designazione dei Fiduciari deve esser fatta per ogni Palio.

I Fiduciari decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano.

Il Capitano notifica all'Amministrazione Comunale, per ogni Palio e nei termini di cui al primo comma, il nominativo del Barbaresco, soggetto all'approvazione dell'Autorità Comunale, che dovrà motivare l'eventuale diniego.



³⁵ Cfr. a titolo di esempio e per tutti, ASS, Prefettura 2955, affare 48.

Prima di analizzare l'Articolo sarà opportuno che l'Amministrazione comunale ponga come obiettivo primario il rispetto dello stesso a tutte le componenti di Contrada.

Se i mangini sono due ed il barbaresco uno solo, sarà necessario che le regole vengano rispettate e fatte rispettare.

L'attuale moda in ciascuna Contrada, o nella maggior parte delle stesse, prevede, per accontentare la considerevole entità di *componenti* interni, la somministrazione dello zuccherino per effettuare la passeggiatina sul tufo.

I mangini, a flotte (una media superiore ai tre a Contrada), assediano l'esterno e l'interno dell'Entrone per poi recarsi, a turno, nei palchi prospicienti la mossa³⁶. Al contrario, i barbareschi si alternano per l'ingresso nell'Entrone in un avvicinarsi di massima pericolosità per Palazzo. Accedere all'Entrone, senza alcun diritto, costituirebbe anche problematiche assicurative nel caso di impreviste problematiche, non contemplate dal detto "non è mai successo nulla".

Di conseguenza, l'Amministrazione comunale dovrà essere molto chiara, ed anche decisa, nel far rispettare alla lettera l'articolo.

Analizziamo, adesso, la storia, breve per il periodo dal 1949, ma ricchissima di appunti e annotazioni per il riferimento al Regolamento del 1906.

Gli attuali primi cinque commi sono risultati invariati dal 1949; il sesto, relativo alla nomina ed approvazione del barbaresco, si è sviluppato in due fasi. Nella prima si è inserita l'obbligatorietà della nomina³⁷ e nella seconda l'approvazione³⁸ e l'eventuale diniego.

Prima del 1949 il miscuglio di norme, integrate o cancellate, necessita di un'opportuna scalettatura dei tempi.

L'attuale Articolo al comma 1, che regola la nomina dei due "fiduciari"³⁹, si riallaccia al terzo e quarto comma dell'articolo 9⁴⁰ del Regolamento del 1906, inserito in via sperimentale nel 1910⁴¹ e confermato l'anno successivo⁴².

³⁶ Mentre venivano elaborate le annotazioni di questo articolo, l'Assessore Delegato ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del Valdimontone, il cui mangino, così come individuato in un esposto del Nicchio, si trovava in un palco ad impartire disposizioni al proprio fantino. Per maggiori ed ulteriori particolari al riguardo, cfr. Ordinanza n. 128 del 18 ottobre 2018 da parte dell'Assessore Delegato.

³⁷ Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 24 febbraio 1981.

³⁸ Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 426 del 23 maggio 1985.

³⁹ Il termine "Fiduciari" fu proposto, in occasione della riunione consiliare del 5 febbraio 1949 in cui si approvò il Regolamento 1949, dal consigliere Radicchi.

⁴⁰ *Il Capitano legalmente eletto ed approvato potrà proporre all'approvazione dell'Autorità Comunale, entro il mese di Maggio, due suoi delegati o coadiutori per le funzioni del palio i quali in assenza del titolare avranno la legittima ed esclusiva rappresentanza della contrada nei rapporti tutti verso il Comune, intendendosi però che questa rappresentanza resti fissata in una sola persona e che perciò la presenza del titolare escluda quella del primo delegato, e la presenza*

Mai nei Regolamenti comunali si usa il termine di “tenenti” o “mangini”, perché anche nel 1910, quando vennero ufficializzati, si indicavano come “*delegati o coadiutori*”.

Nel comma 2 si ritrovano tutte le indicazioni contenute nel quarto comma dell’articolo 13⁴³ del Regolamento 1906, ovviamente con una forma meno prolissa.

Anche il terzo e quarto comma traggono origine dalla normativa del 1906 e si potrebbe, nell’attuale quarto comma, riprendere la durata annuale prevista proprio del 1906. Adesso è prescritto che la nomina debba avvenire Palio dopo Palio, ma sarebbe più snello, sotto il profilo organizzativo, portare il periodo di approvazione della nomina all’anno in corso, fatta salva sempre l’eventuale conferma del Capitano tra un Palio e l’altro.

Il quinto comma elaborato nel 1949 risulta la logica chiusura di tutta l’architettura normativa: quando il Capitano non viene riconfermato, i “fiduciari” ne seguono le sorti.

Articolo 18

Di regola i Priori ed i Capitani debbono, nei rapporti col Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica.

In caso di impedimento i Priori possono essere sostituiti dal Vicario, o eccezionalmente da un membro del Seggio a ciò espressamente delegato.

Pure in via eccezionale, i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei Fiduciari di cui l’Autorità Comunale abbia approvata la nomina ai sensi dell’Art. 17.



del primo delegato quella del secondo. // La delegazione quando non sia revocata, dal titolare o dall’Autorità Comunale, è valida per tutte le corse ordinarie e straordinarie dell’anno e potrà essere riconfermata negli anni successivi, salva sempre la superiore approvazione dell’Autorità Comunale.

⁴¹ Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 689 dell’8 agosto 1910.

⁴² Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 142 del 9 febbraio 1911.

⁴³ Cfr. Delibera della Giunta Municipale n. 952 del 13 agosto 1919. Quarto comma aggiunto all’art. 13: *Tanto il delegato del Seggio di cui al primo comma, quanto il delegato del Capitano assente, od impedito, di cui al secondo comma, devono riportare la preventiva approvazione della Giunta Comunale, alla quale i nomi devono essere comunicati almeno quattro giorni prima dell’inizio delle operazioni del Palio.*

Il legame con la storia passa da questo articolo che tende ad esaltare, da solo, tutti gli articoli che hanno dato origine allo stretto legame tra Comune e mondo delle Contrade⁴⁴.

L'articolo non necessita di variazioni o ritocchi, soprattutto perché è rimasto inalterato dalla sua revisione del 1949. Il riferimento al Regolamento del 1906 è nell'articolo 12⁴⁵, praticamente un aggiornato copia-incolla.

Articolo 19

Nell'apposito palco destinato al Magistrato delle Contrade per assistere al Palio possono prendere posto soltanto i componenti il Magistrato stesso, o coloro i quali li sostituiscono ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, mentre nei dieci posti messi a disposizione dei Capitani nel Palco dei Giudici, possono, in assenza dei titolari, essere ammessi soltanto i Priori, o i Vicari, o uno dei Fiduciari, approvati, del Capitano, in modo che ogni Contrada non abbia mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante.

Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto i venti Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio.



I due palchi per le rappresentanze delle Contrade hanno una natura storica particolarmente diversa.

Quello “vero”, e storico, è ovviamente il Palco dei Giudici dove possono accedere i Capitani. L'altro, quello dei Priori, ha un'origine e motivazione non proprio storica ed è stato realizzato nel 1932⁴⁶ dal Podestà Bargagli Petrucci per garantire più onorabilità ai Priori, che assistevano, in piedi, alle fasi di prove e Palio dagli scalini della Cappella.

L'argomento che riguarda la costruzione dei palchi a cura dell'Amministrazione Comunale è veramente ghiotto, e merita una trattazione a sé; per il presente lavoro gli obiettivi sono altri.

⁴⁴ In particolare cfr. gli attuali articoli dall'11 al 17. Cfr. inoltre, ivi nota 11.

⁴⁵ *Di regola tanto i Priori che i Capitani eserciteranno il loro ufficio personalmente e però saranno obbligati ad intervenire di persona a tutte le funzioni, onoranze, operazioni e quanto altro si riferisca alla loro carica. Eccezionalmente i Priori potranno essere rappresentati dal Vicario della Contrada o da un suo membro del Seggio risultante dalla comunicazione ufficiale della formazione del medesimo, di cui all'art.9.*

⁴⁶ Cfr. Delibera del Podestà n. 516 del 4 giugno 1932.

L'attuale Articolo prende spunto, nella sua elaborazione del 1949, dal comma 3 dell'art. 13 del Regolamento 1906⁴⁷ dove sul Palco dei Giudici potevano accedere solo i Capitani, o, in loro assenza, Priori o Vicari. Il comma del 1906 venne modificato, nel momento in cui vennero ufficializzati i mangini⁴⁸.

Il Regolamento del 1949 integrò l'Articolo con la citata disposizione del Podestà, nella costruzione del Palco dei Priori al Chiasso Largo, ma ricopiando le disposizioni contenute nella variazione dell'agosto 1910⁴⁹; poi la modifica di accesso al palco dei mangini dopo la sua realizzazione⁵⁰. Un'ulteriore modifica all'Articolo si riscontrò nel 1985, allorché, su proposta del Consigliere Nello Falorni, si permise ai due mangini, così come contemplato dall'Articolo 17, di poter accedere al piano sottostante il Palco⁵¹.

Per concludere l'analisi storica dell'Articolo ci sono altri passaggi. Il primo riguarda il posto dei capitani nei pressi della mossa. In occasione del Regolamento, emanato dal Comune nel primo periodo precedente il 1906⁵², l'art. XI⁵³, inserito nel 1864, permetteva ai Capitani di sostare nei pressi della mossa, e in particolare su un tavolato che si trovava sotto il Palco dei Giudici.

⁴⁷ Art. 13, co. 3: *Nei 10 posti che l'Autorità Municipale mette, nel palco dei Giudici, a disposizione dei Capitani titolari, non potranno essere ammessi, in loro assenza, che i rispettivi Priori o Vicari. Le disposizioni di quest'ultimo paragrafo saranno osservate in ogni altro rapporto tra Contrade e Comune.*

⁴⁸ Cfr. delibere della Giunta Municipale n. 689, cit., e n. 142, cit..

⁴⁹ La formulazione dell'Articolo del 1949, nella sua parte conclusiva: «... nei dieci posti messi a disposizione dei Capitani nel palco dei Giudici, possono, in assenza dei titolari, essere ammessi soltanto i Priori, o i Vicari, o uno dei Fiduciari del Capitano, in modo che ogni Contrada non abbia mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante». Nella modifica dell'agosto 1910 si legge, invece: «Nei dieci posti che l'Autorità Municipale mette, nel palco dei Giudici, a disposizione dei Capitani titolari, non potranno essere ammessi, in loro assenza, che i rispettivi Priori o Vicari o Rappresentanti delegati, intendendosi che il Capitano, intervenendo, esclude il Priore, questi il Vicari, il Vicario il primo delegato e questi a sua volta il secondo delegato, in modo che ogni contrada non dovrà mai avere più di un rappresentante».

⁵⁰ Il palco dei mangini venne realizzato in occasione del Palio del 2 luglio 1969. La modifica al Regolamento fu stabilita dalla delibera del Consiglio comunale n. 172, cit.; *Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto i dieci Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio.*

⁵¹ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 426, cit.; dove il termine di “dieci Fiduciari” venne sostituito con “venti Fiduciari”.

⁵² Si tratta del periodo dal 1872 al 1877.

⁵³ Art. XI: *I Capitani delle contrade staranno al posto loro assegnato alla mossa in abito civile e col solo distintivo di un nastro al braccio con i colori della contrada che rappresentano. In caso di impedimento del Capitano di una Contrada, potrà farne le veci il priore, il Vicario o Cancelliere della medesima, purché ne sia dato conveniente avviso al Comune avanti le 12 meridiane del giorno della corsa.*

Nel 1881, infine, il Regolamento permise ai Capitani di accedere al Palco dei Giudici⁵⁴.

L'altra curiosità a cui accennavamo riguarda la posizione dei Capitani sul Palco dei Giudici. Mentre negli anni '60 i Capitani si trovavano a sedere per stare sul Palco⁵⁵, dal 1971 la loro posizione è segnalata con l'apposizione, secondo l'ordine delle trifore, di una targhetta con il nome della rispettiva Contrada. Infine, per concludere, c'è stato uno studio per inserire un altro piano sotto il Palco dei Priori; eravamo agli inizi degli anni '70.

⁵⁴ Cfr. Regolamento emanato dal Comune del secondo periodo prima della stesura del Regolamento 1906. Il testo dell'art. VIII: «Ai Capitani delle Contrade è assegnato un posto nel Palco dei Giudici. Porteranno per distintivo nell'occhiello dell'abito una rosetta con i colori della propria Contrada. Nel solo caso d'impedimento del Capitano, ne farà le veci il Priore od altyro Ufficiale del Seggio, purché ne sia dato avviso al Comune avanti le 12 merid. del giorno della corsa».

⁵⁵ Cfr., ad esempio, le immagini amatoriali riprese in occasione del Palio dell'agosto 1967.
